



Comune di **Cugnasco-Gerra**

Via Locarno 7
6516 Cugnasco
Telefono
091 850 50 30
www.cugnasco-gerra.ch
comune@cugnasco-gerra.ch



Municipio

Cugnasco, 1° settembre 2026

Risoluzione no. 2163 – 31.08.2026

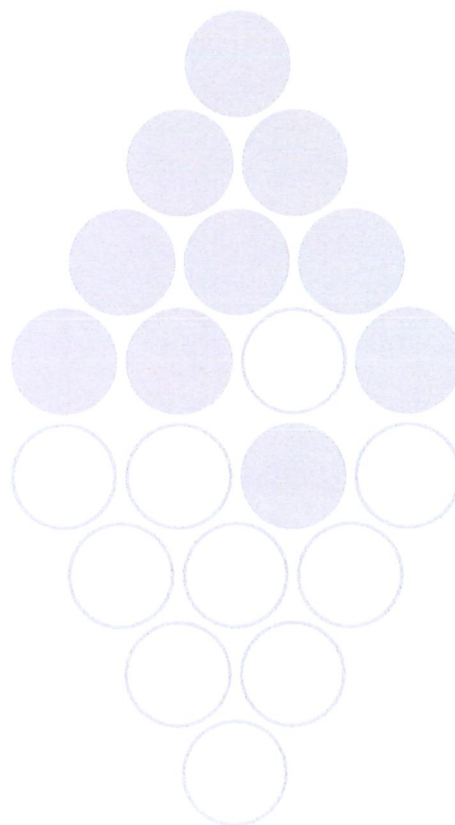
MESSAGGIO MUNICIPALE NO. 26

**Modifica dell'articolo 26 cpv. 1 e 2 del Regolamento organico
del Comune di Cugnasco-Gerra (ROC) – Competenze
finanziarie delegate al Municipio**

Commissioni incaricate:

Commissione della gestione

Commissione delle petizioni



Signor Presidente,

Signore e Signori Consiglieri comunali,

con il presente Messaggio, il Municipio ha il piacere di sottoporvi una proposta di modifica puntuale dell'articolo 26 cpv. 1 e 2 del Regolamento organico del Comune di Cugnasco-Gerra (ROC), concernente le competenze delegate dal Consiglio comunale all'Esecutivo.

La proposta risponde a due esigenze convergenti: da un lato, adeguare il quadro comunale ai nuovi limiti di delega fissati dal legislatore cantonale con effetto dal 1° maggio 2026; dall'altro, ristabilire un margine operativo adeguato all'attuale perimetro delle attività comunali, che comprende ormai anche il Servizio approvvigionamento idrico. La revisione consente inoltre di aggiornare il riferimento normativo relativo all'iniziativa legislativa e al referendum dei Comuni.

Quadro normativo

L'articolo 13 cpv. 1 della Legge organica comunale (LOC) attribuisce al Consiglio comunale, fra le altre, la competenza di autorizzare le spese d'investimento, decidere la progettazione e l'esecuzione di opere pubbliche, deliberare in materia di beni comunali e autorizzare il Municipio a intraprendere o stare in lite, transigere o compromettere. Il cpv. 2 della medesima disposizione consente di prevedere, mediante specifiche disposizioni nel Regolamento comunale, la delega di tali competenze decisionali al Municipio, nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dal diritto cantonale. Sono inoltre delegabili, entro le condizioni previste dal diritto superiore, le competenze relative alla sottoscrizione di convenzioni ai sensi dell'articolo 193a LOC.

I criteri e i limiti massimi entro i quali tali facoltà possono essere conferite all'Esecutivo sono stabiliti dall'articolo 5a cpv. 1 del Regolamento di applicazione della Legge organica comunale (RALOC). La disposizione consente inoltre ai Comuni di fissare, nel proprio regolamento, un limite massimo complessivo annuo per le decisioni adottate in delega.

Con modifica del 18 marzo 2026, entrata in vigore il 1° maggio 2026, il Consiglio di Stato ha aggiornato l'articolo 5a capoverso 1 RALOC. Tale adeguamento si inserisce nel processo di aggiornamento e attualizzazione delle regole di funzionamento istituzionale dei Comuni, sviluppato parallelamente ai lavori di revisione della LOC. Già in occasione del 5° Simposio Cantone-Comuni del 1° febbraio 2024 era infatti emersa l'esigenza, successivamente ribadita da rappresentanti politici comunali, di attribuire ai Municipi margini decisionali più adeguati, tanto negli importi quanto nella durata delle convenzioni.

Il Cantone ha in particolare rilevato che, dall'ultimo adattamento dei massimali, i costi di costruzione sono aumentati di circa il 30%. Ne consegue che lavori, manutenzioni, progettazioni, prestazioni tecniche e piccoli investimenti che un tempo rientravano nella competenza delegata raggiungono oggi importi superiori, pur senza mutare natura, portata o rilevanza sostanziale. L'adeguamento introdotto a livello cantonale risponde quindi all'esigenza di preservare l'efficacia concreta dello strumento della delega e di favorire decisioni con un iter semplificato e più rapido rispetto alla procedura ordinaria davanti al Consiglio comunale.

Per il nostro Comune, appartenente alla fascia demografica compresa tra 2'000 e 5'000 abitanti, il limite massimo per singolo oggetto è stato così aumentato da Fr. 60'000.– a Fr. 90'000.–. Per le convenzioni, l'impegno massimo annuo è passato da Fr. 30'000.– a Fr. 50'000.–, mentre la durata massima è stata estesa da due a quattro anni.

I nuovi importi costituiscono limiti massimi: il singolo Comune può prevedere condizioni più restrittive. Nondimeno, quando il legislatore cantonale reputa necessario innalzare le soglie per garantire un funzionamento comunale adeguato all'evoluzione dei costi e delle esigenze operative, appare coerente che ci si adegui a tale valutazione. Mantenere invariati limiti fissati in un contesto ormai superato significherebbe, di fatto, rinunciare agli strumenti che il Cantone ha espressamente ritenuto opportuno mettere a disposizione degli enti locali.

Disciplina vigente

L'articolo 26 cpv. 1 lettere a)–d) ROC delega attualmente al Municipio le competenze di effettuare spese d'investimento, decidere la progettazione e l'esecuzione di opere pubbliche, deliberare su determinati atti relativi ai beni comunali e di intraprendere o stare in lite, transigere o compromettere, riservare le procedure amministrative.

Per ciascuna di queste competenze il regolamento stabilisce un limite di Fr. 50'000.– per singolo oggetto e di Fr. 150'000.– all'anno per singola competenza. L'articolo 26 cpv. 2 ROC fissa inoltre in Fr. 150'000.– il limite massimo globale annuo per l'insieme delle decisioni adottate in applicazione delle lettere a)–d).

La lettera e) consente la sottoscrizione di convenzioni con altri enti pubblici o con privati fino a un impegno massimo di Fr. 30'000.– per convenzione e per una durata massima di due anni.

La lettera f) contempla infine la presentazione o la sottoscrizione di referendum dei Comuni, richiamando una disposizione della Legge sull'esercizio dei diritti politici (LEDP), l'articolo 147, non più attuale.

Ne consegue che le soglie concretamente utilizzabili dal Municipio risultano oggi sensibilmente inferiori a quelle riconosciute dal diritto cantonale: Fr. 50'000.– anziché Fr. 90'000.– per singolo oggetto e Fr. 30'000.– anziché Fr. 50'000.– annui per convenzione, con una durata di due anni anziché quattro.

La proposta di modifica

Con l'introduzione del modello contabile armonizzato MCA2 si è proceduto allo scioglimento dell'ex Azienda comunale acqua potabile e alla sua integrazione operativa e contabile quale Servizio approvvigionamento idrico del Comune. Al riguardo si richiama il Messaggio municipale no. 5 del 16 novembre 2021.

In precedenza, l'Azienda acqua potabile costituiva un'entità contabile distinta e disponeva di proprie e parallele competenze finanziarie delegate. Il Comune e l'Azienda potevano pertanto operare, ciascuno, entro un limite globale annuo di Fr. 150'000.–: nel loro insieme, i due ambiti disponevano dunque di un margine decisionale complessivo di Fr. 300'000.–. A seguito dell'integrazione del servizio nella contabilità comunale, tutti gli interventi devono invece essere ricondotti al medesimo limite globale annuo di Fr. 150'000.– previsto dal ROC. Il perimetro delle attività è aumentato, mentre il margine complessivo a disposizione del Municipio si è dimezzato rispetto alla situazione precedente.

La conseguenza pratica è particolarmente evidente nel settore dell'approvvigionamento idrico, nel quale le necessità di sostituzione, manutenzione e adeguamento di condotte, impianti e infrastrutture possono emergere durante l'anno e richiedere interventi tempestivi, anche in coordinamento con cantieri stradali, lavori di terzi o interventi su altre sottostrutture.

Alla luce delle considerazioni che precedono, il Municipio propone di riformulare l'articolo 26 cpv. 1 e 2 ROC in termini sintetici, mantenendo espressamente le materie delegate ma rinviando, per i limiti applicabili, all'articolo 5a RALOC. Ciò comporterebbe:

- a) l'allineamento del limite per singolo oggetto al massimale cantonale applicabile alla fascia demografica del Comune, attualmente pari a Fr. 90'000.–;
- b) l'adeguamento delle convenzioni ai limiti cantonali, attualmente pari a un impegno massimo annuo di Fr. 50'000.– e a una durata non superiore a quattro anni;
- c) lo stralcio delle ripetizioni del limite annuo contenute nelle singole lettere dell'attuale cpv. 1;
- d) la fissazione, al cpv. 2, di un unico limite massimo globale annuo di Fr. 300'000.– per le spese derivanti dalle decisioni adottate in delega ai sensi dell'articolo 13 cpv. 1 lettere e), g), h) e l) LOC;
- e) l'aggiornamento del riferimento normativo relativo all'iniziativa legislativa e al referendum dei Comuni, ora disciplinati dall'articolo 115 LEDP.

La revisione non estende le materie che possono essere delegate oltre quanto autorizzato dalla LOC, non istituisce nuove categorie di spesa e non modifica i limiti applicabili alle nuove spese correnti non iscritte nel preventivo. Essa adegua unicamente l'ampiezza della delega alle possibilità previste dal diritto cantonale e alla struttura organizzativa effettiva del Comune. Al contempo, il ripristino di un limite globale di Fr. 300'000.– non configura l'attribuzione di un margine estraneo alla realtà amministrativa del Comune ma va piuttosto a ristabilire, in termini complessivi, la capacità decisionale di cui l'ente e la sua Azienda disponevano già prima della riorganizzazione, adeguandola al nuovo assetto contabile e gestionale. A ciò si aggiunge che l'attuale limite globale di Fr. 150'000.–, se mantenuto a fronte di una competenza individuale di Fr. 90'000.–, rischierebbe di essere assorbito da uno o due soli interventi. Un massimale annuo di Fr. 300'000.– garantisce invece un margine ragionevole per gestire esigenze distribuite fra i diversi settori comunali, mantenendo nel contempo un tetto complessivo chiaro e verificabile.

In materia di convenzioni, l'adeguamento proposto permetterà di sperimentare collaborazioni o soluzioni organizzative per un periodo sufficientemente significativo prima di sottoporre al Legislativo, se del caso, l'adozione di una soluzione definitiva. Il termine massimo di quattro anni non potrà in nessun caso essere eluso mediante rinnovi taciti. A livello finanziario è invece determinante l'impegno massimo annuo derivante dalla singola convenzione, e non il suo costo complessivo sull'intera durata.

L'adeguamento proposto non sottrae al Consiglio comunale il proprio ruolo di indirizzo politico e di controllo. Gli oggetti che eccedono i limiti previsti dal diritto cantonale o il massimale globale annuo stabilito dal ROC restano di competenza del Legislativo e devono essergli sottoposti mediante apposito Messaggio municipale.

Il limite globale di Fr. 300'000.– non costituisce un credito di spesa generale o autonomo. Ogni decisione adottata in delega deve poggiare su una valida base legale, perseguire un interesse pubblico, rispettare i principi di necessità, proporzionalità, economicità e sana gestione finanziaria nonché osservare le disposizioni applicabili in materia di preventivo, investimenti, commesse pubbliche e controllo finanziario. Il Legislativo mantiene inoltre la propria facoltà e competenza di controllo sull'esercizio della delega da parte del Municipio attraverso l'esame e l'approvazione dei conti consuntivi annuali nei quali le spese derivanti dalle competenze delegate dovranno essere iscritte con carattere d'investimento.

Il Municipio potrà inoltre continuare a sottoporre spontaneamente al Consiglio comunale, anche al di sotto della soglia di delega, oggetti la cui importanza politica, strategica o finanziaria consigli di ottenere preventivamente un orientamento del Legislativo. Questa impostazione corrisponde del resto alla prassi già seguita dal nostro Comune, ad esempio con il Messaggio municipale no. 47 concernente la progettazione di un intervento su Via Sciarana. In quell'occasione l'Esecutivo aveva sottoposto al Consiglio comunale la richiesta di stanziamento di un credito di Fr. 30'000.– pur disponendo della relativa competenza delegata, proprio in considerazione della portata complessiva dell'opera.

La delega deve pertanto essere intesa quale strumento di efficienza amministrativa per gli affari operativi e ordinari, non quale sostituzione del confronto politico sugli oggetti rilevanti. Il mantenimento di un limite annuo determinato, la tracciabilità contabile delle decisioni e il controllo della Commissione della gestione assicurano un adeguato equilibrio fra tempestività dell'azione municipale e prerogative del Consiglio comunale.

Guardando ad altre realtà territoriali del Cantone, la medesima soluzione è stata recentemente proposta anche da altri Comuni ticinesi. Il Comune di Blenio ha sostituito gli importi espressamente indicati nel proprio regolamento con un rinvio ai massimali cantonali, aumentando contemporaneamente il limite globale annuo da Fr. 200'000.– a Fr. 400'000.–. Analogamente, il Comune di Ascona ha proposto di sostituire limiti considerati non più adeguati con il richiamo all'articolo 5a RALOC. In tale sede è stato precisato che la delega deve servire soprattutto a esigenze amministrative e operative, mentre gli oggetti con una componente politica predominante possono continuare a essere sottoposti al Legislativo anche quando rientrano nei limiti delegati. Anche i Comuni di Coldrerio e Muzzano hanno presentato, nel 2026, Messaggi municipali di aggiornamento dei rispettivi regolamenti comunali in relazione alla revisione dell'articolo 5a RALOC.

In virtù di quanto precede, al Lodevole Consiglio comunale si propone pertanto di accettare la seguente modifica dell'articolo 26 cpv. 1 e 2 ROC:

Art. 26 Competenze delegate

a. Competenze finanziarie

- 1) *Al Municipio sono pure delegate le competenze di cui alle lettere e), g), h) e l) dell'articolo 13 cpv. 1 LOC, di sottoscrizione di convenzioni e di presentazione o di adesione ad iniziative legislative o referendum dei Comuni ai sensi dell'articolo 115 LEDP.*
 - ~~a) — effettuare spese di investimento sino ad un importo massimo di Fr. 50'000. per oggetto, ritenuto un importo massimo globale annuo di Fr. 150'000.;~~
 - ~~b) — decidere la progettazione e l'esecuzione di opere pubbliche sulla base di preventivi e progetti definitivi fino ad un massimo di Fr. 50'000. per oggetto, ritenuto un importo massimo globale annuo di Fr. 150'000.;~~
 - ~~c) — acquisizione, donazione, successione, permuta, affitto, locazione, alienazione o cambiamento di destinazione dei beni comunali fino ad un importo massimo di transazione o di valore del bene oggetto dell'atto comprese le spese notarili e di iscrizione a registro fondiario di Fr. 50'000., un importo massimo globale annuo di Fr. 150'000.;~~
 - ~~d) — intraprendere o stare in lite, transigere o compromettere, riservare le procedure amministrative, fino a un importo di massimo Fr. 50'000., ritenuto un importo massimo globale annuo di Fr. 150'000.;~~
 - ~~e) — sottoscrivere convenzioni con altri Enti pubblici o con privati fino all'impegno massimo di Fr. 30'000. per ogni convenzione e per una durata massima di due anni;~~
 - ~~f) — presentare o sottoscrivere referendum dei Comuni (art. 147 cpv. 2 LEDP).~~
- 2) *L'esercizio delle competenze delegate avviene entro i limiti prescritti dall'articolo 5a RALOC. Il limite massimo globale annuo per le spese derivanti dalle decisioni adottate in delega ~~a seguito di decisioni su delega ai sensi delle precedenti lettere a, b, c, d~~ è di ~~Fr. 150'000.~~ Fr. 300'000.-.*

I restanti cpv. 3, 4 e 5 rimangono invariati.

Aspetti procedurali e formali

Preavviso commissionale: l'esame del Messaggio compete alla Commissione delle petizioni (articolo 22 del Regolamento organico comunale - ROC) ed alla Commissione della gestione per gli aspetti finanziari (articolo 181 cpv. 3 lett. b) LOC).

Collisione d'interesse: nessun Consigliere comunale si trova in una situazione di collisione d'interesse (articoli 32, 64 e 83 LOC).

Quoziente di voto: per l'approvazione è sufficiente la maggioranza semplice, ritenuto che i voti affermativi devono raggiungere almeno un terzo (9) dei membri del Consiglio comunale (articolo 61 cpv. 1 LOC).

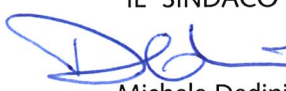
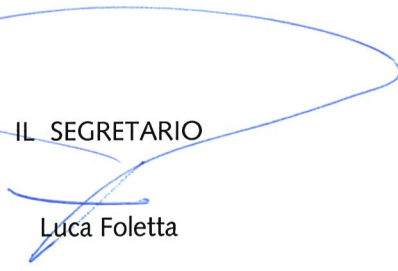
Referendum facoltativo: la decisione del Consiglio comunale sottostà al diritto di referendum facoltativo (articolo 75 LOC).

Visto quanto precede, il Municipio formula al Lodevole Consiglio comunale la seguente

PROPOSTA DI DECISIONE

1. È approvata la modifica dell'articolo 26 cpv. 1 e 2 del Regolamento organico del Comune di Cugnasco-Gerra (ROC).
2. La nuova disposizione entra in vigore con l'approvazione del Consiglio di Stato.

IL SINDACO PER IL MUNICIPIO IL SEGRETARIO

Michele Dedini Luca Foletta